



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Buttapietra (VR) ed in particolare:

- questionari sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi al rendiconto, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Buttapietra sul Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 1211 del 07/03/2022), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. n. 1923 del 01/4/2022 e n. 2140 del 08/04/2022.

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Buttapietra era stato destinatario, per gli esercizi 2017 e 2018 della deliberazione n.126/2020/PRSE, che evidenziava la tardiva approvazione dei Rendiconti 2017 e 2018 e raccomandava il puntuale rispetto delle tempistiche imposte dalla legislazione in materia; accertava il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 di cui al D.M. 18/2/2013 s.m.i; rilevava una bassa

percentuale di riscossione, in conto competenza, delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria e, in conto competenza e in conto residui, delle entrate derivanti dai proventi per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada; rilevava relativamente al Rendiconto 2018 uno squilibrio di parte corrente nonché accertava un disavanzo di amministrazione per il 2018 per complessivi euro 319.976,20, derivato dall'applicazione degli accantonamenti, dei vincoli e delle destinazioni a spesa di investimento; rilevava, al 31/12/2018, la sussistenza di un'ingente mole di residui passivi, in incremento; rilevava un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti pari a 29,04 giorni per il 2017 e a 16,23 giorni per il 2018 e, infine, raccomandava il rispetto dei principi contabili, nei termini esposti nella parte motivazionale.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2019-2021, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2019, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2019
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	156.858,97
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	66.266,39
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	50.430,80
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	9.053,67
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	- 21.066,92
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	224.229,89
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	75.320,06
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	29.363,88

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	642.964,82
Residui attivi	2.508.783,49
Residui passivi	1.527.030,14
FPV	742.330,45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	882.387,72
Totale accantonamenti	761.361,30
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>698.004,31</i>
Totale parte vincolata	177.182,48
Totale parte destinata agli investimenti	83.864,67
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	-140.020,73

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	991.803,45	505.532,43	50,97%
Tit.1 competenza	3.087.831,43	2.352.367,94	76,18%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	389.625,74	168.065,06	43,13%
Tit.3 competenza	932.147,93	770.054,29	82,61%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	642.964,82
Cassa vincolata	28.432,69
Anticipazione di tesoreria	----
<i>di cui non restituita</i>	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 corrisposta nell'esercizio 2019	----
Anticipazione di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145/2018 corrisposta nell'esercizio 2019	----
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	23,42

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	5.615.645,07

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2019/INPR per il Bilancio di previsione 2019/21, e n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria,

risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Buttapietra si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione rendiconto 2019 e bilancio di previsione 2019-2021

In sede istruttoria si è rilevato che il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27/07/2020, dunque oltre il termine del 30 giugno previsto per l'esercizio 2019 dall'art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18.

Si è altresì rilevato che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con DCC n. 13 del 01/04/2019, oltre il termine del 31 marzo previsto per tale adempimento.

Al riguardo, nella nota a firma congiunta acquisita al prot. Cdc n. 1923 del 01/4/2022, il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che *“non sono state effettuate assunzioni in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e seguenti, del d.l. 113/2016 e s.m.i.”*.

Il Collegio, pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato con riferimento al rispetto del divieto di assunzione disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113 del 2016, nella formulazione vigente *ratione temporis*, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore.

Tempestività dei pagamenti

In sede istruttoria si è rilevato che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2019 è stato pari a 23,42.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“l'ente nel corso dell'esercizio 2019 non ha liquidato interessi di mora”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda all'Ente di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, adottando le misure organizzative idonee a risolvere la problematica riscontrata, riportando l'indicatore in questione ad un valore inferiore alla soglia pari a zero.

Contrasto all'evasione tributaria e riscossione entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

In sede istruttoria si è rilevata, per le entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, una modesta percentuale di riscossione in conto competenza (26,39%, cfr. punto 2.1 sezione I.III del questionario).

Relativamente alle entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada si è riscontrata:

- una bassa percentuale in tutti gli esercizi dell'ultimo quinquennio (18,17%, cfr. punto 2.2 sezione I.III del questionario sul rendiconto);
- una percentuale di riscossione, in conto competenza, pari al 43,88% (pagina 20 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta il Sindaco e l'organo di revisione hanno

affermando che *“il dato relativo all’attività di contrasto dell’evasione è influenzato dal fatto che la notifica degli avvisi relativi l’attività di accertamento è avvenuta in maniera preponderante alla fine dell’esercizio”*, precisandosi, altresì, che *“con riferimento alle sanzioni amministrative da codice della strada si mette in evidenza che il servizio di polizia municipale viene gestito in convenzione con altri 4 comuni. I pagamenti delle sanzioni emesse dalla polizia municipale della convenzione confluiscono per tutti gli enti al comune capofila che periodicamente provvede al riversamento”*.

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato in risposta dall’Ente, rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico", funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa"* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017).

Il Collegio non può pertanto esimersi dall’evidenziare che il modesto grado di riscossione delle entrate costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione. Raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l’attività di riscossione.

Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione

Come già evidenziato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 126/2020/PRSE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/05/2019 è stato approvato il rendiconto 2018, dal quale risulta che la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari a € - 319.976,20.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2019 sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 ed i relativi allegati, in cui sono state inserite risorse per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto relativo al rendiconto 2018, come segue:

1. euro 160.000,00 per l’anno 2019;
2. euro 160.000,00 per l’anno 2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/7/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, dal quale risulta che la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari a € - 140.020,73; la quota relativa al 2019 del disavanzo riferito al rendiconto 2018 risulta dunque recuperata.

Al riguardo si osserva tuttavia che la tabella prevista dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto n. 13.10.3, contenuta nella relazione sulla gestione relativa all’annualità 2019 (pag. 11), non risulta correttamente compilata, poiché parzialmente difforme rispetto allo schema previsto dal citato punto 13.10.3 (cfr. denominazione delle colonne); inoltre la stessa riporta nella colonna “disavanzo ripianato nell’esercizio 2019” un valore errato, perché non coincidente con la differenza tra i valori riportati nelle prime due colonne.

Come previsto dall’art. 188 del TUEL, il Sindaco ha trasmesso al Consiglio la relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, corredata dal parere dell’organo di

revisione. Si osserva tuttavia che l'art. 188 citato prevede che la relazione sia trasmessa con periodicità almeno semestrale, tempistica che non è stata pienamente rispettata (cfr. deliberazioni del Consiglio comunale n. 38 del 22/7/2019, n. 21 del 24/4/2020, n. 46 del 26/10/2020).

Il Collegio prende comunque atto del recupero della quota relativa al 2019 del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto per l'anno 2018, invitando al contempo le strutture competenti dell'Ente a prestare la massima attenzione nella compilazione delle tabelle previste dal d.lgs. n. 118/2011.

Superamento parametro di deficitarietà n. P5- D.M. 28/12/2018

In sede istruttoria si è rilevato il superamento del valore-soglia pari al 1,20% previsto dal parametro di deficitarietà n. P5- Indicatore 12.4 *“Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio”* (Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate); con riferimento al rendiconto 2019 il valore riscontrato è infatti pari a 3,80%.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che *“in riferimento al mancato rispetto del parametro obiettivo Indicatore 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, si rappresenta che il disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto per l'anno 2018 è stato completamente ripianato nelle tempistiche previste senza configurare la formazione di nuovo disavanzo a conferma della sostenibilità delle tempistiche di ripiano stabilite”*.

Il Collegio rileva il superamento del parametro in questione, dando comunque atto del positivo percorso di rientro intrapreso dall'Ente dal disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto per l'anno 2018.

Contabilizzazione debiti da finanziamento nello Stato patrimoniale

A seguito di specifica attività istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno comunicato che *“i debiti di finanziamento a stato patrimoniale sono composti da € 5.615.645,07 pari al debito residuo per mutui e prestiti e da una somma pari ad € 105.302,09 erroneamente mantenuta tra i debiti, sia per l'anno 2019 e 2020, alla cui rettifica economico-patrimoniale si provvederà con i dati all' 1/1/2021”*.

Il Collegio prende atto che i debiti di finanziamento esposti nello Stato patrimoniale per un importo pari a € 5.720.947,16 ammontano in realtà ad € 5.615.645,07, invitando l'Ente a procedere alle dovute rettifiche economico-patrimoniali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Buttapietra (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2019-2021;

- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019 è positivo, essendo pari a 23,42;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- prende atto del recupero della quota relativa al 2019 del disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto per l'anno 2018, invitando al contempo le strutture competenti dell'Ente a prestare la massima attenzione nella compilazione delle tabelle previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- rileva il superamento nel 2019 del parametro di deficiarietà P5 di cui al D.M. 28/12/2018, dando comunque atto del positivo percorso di rientro intrapreso dall'Ente dal disavanzo accertato in sede di approvazione del rendiconto per l'anno 2018;
- invita l'Ente a procedere alle dovute rettifiche economico-patrimoniali con riferimento all'ammontare dei debiti da finanziamento esposti nello Stato patrimoniale.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Buttapietra (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 maggio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini